



Ufficio d'Ambito di Lodi

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato

il Direttore

Determinazione Dirigenziale	numero 39	del 30 marzo 2020
------------------------------------	------------------	--------------------------

OGGETTO:	Adesione alla Convenzione “Buoni pasto 8” – lotto 1 Lombardia – stipulata da CONSIP spa con la ditta DAY Ristoservice spa – per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti (CIG derivato Z562C91D0C)
-----------------	---

IL DIRETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 27 del 28/02/2019 si aderiva alla Convenzione CONSIP “Buoni Pasto 8”, stipulata per il Lotto 1 Lombardia (CIG 73905212DD) da Day Ristoservice S.p.A. – via Trattati comunitari europei n. 11 – 40127 Bologna – P.IVA 03543000370 – e si acquistavano buoni pasto cartacei per i dipendenti dell’Ufficio d’Ambito di Lodi, del valore nominale del singolo buono-pasto di €. 7,00= (sconto applicato su singolo buono-pasto 15,69% - oltre IVA);

VISTO dall’art. 1, comma 677, della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), recante modifiche all’art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente) del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), riformulando il comma 2, lettera c), come segue: « 2. *Non concorrono a formare il reddito: (...) c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; (...)*».

PRESO ATTO che, a seguito delle modifiche normative sopra indicate, aventi effetto dal 1° gennaio 2020, i buoni pasto erogati dall’Ufficio d’Ambito di Lodi ai propri dipendenti saranno oggetto di una rimodulazione dei limiti di esenzione fiscale, come segue:

- per i buoni pasto cartacei il limite di esenzione fiscale si riduce da 5,29 a 4,00 euro;
- per i buoni pasto elettronici il limite di esenzione fiscale aumento da 7,00 a 8,00 euro.

CONSIDERATO che mantenere la forma cartacea dei buoni pasto comporta un aggravio di spesa a carico dell’Ente, in termini di maggiori contributi INPS e i premi INAIL sulla parte eccedente l’importo di 4 euro, mentre il personale dipendente, oltre alla quota di contributi INPS a proprio carico, sarà gravato da un maggior carico fiscale in termini di IRPEF ed addizionali regionali e comunali;

VISTO che, ai sensi dell’art. 4, lettera f), del Decreto MISE n. 112/2017, i buoni pasto sono cumulabili fino al limite di otto buoni ed il buono pasto elettronico del valore di euro 7,00, a differenza di quello cartaceo, non comporta oneri fiscali a carico dei dipendenti;



RICHIAMATO il D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 (c.d. “spending review”) ed, in particolare, l’art. 5, comma 7, ove dispone: *“A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (...) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. (...)”*;

VISTA la deliberazione G.P. n. 217 del 25/10/2012, ad oggetto: *“Rideterminazione con effetto 1° ottobre 2012 del valore nominale del buono pasto attribuito ai dipendenti provinciali ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012”* – esecutiva – con la quale si rideterminava in €. 7,00= il valore nominale del buono pasto attribuito ai dipendenti provinciali, anche di qualifica dirigenziale, con effetto dal 1° ottobre 2012;

VALUTATA la necessità, al fine di evitare gli aggravii di spesa e fiscali sopra indicati, introdurre anche per il personale dell’Ufficio d’Ambito di Lodi i buoni pasto elettronici, avvalendosi della facoltà prevista dalla sopra richiamata Convenzione CONSIP “Buoni Pasto 8”, che già prevede tale opzione, applicando sul valore nominale del buono pasto elettronico lo sconto del 15,69% (IVA esclusa);

CONSIDERATO che:

- i quantitativi di buoni pasto da erogare non possono essere esattamente predeterminati, in quanto connessi alla effettiva presenza in servizio dei dipendenti;
- è quantificabile in n. 600 buoni per il periodo maggio 2020 – aprile 2021;
- il costo del singolo buono pasto, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti, è così determinato: valore nominale €. 7,00 (- sconto 15,69% €. 1,098) = €. 5,902 (oltre IVA 4%);

ATTESO che alla prestazione è associato il CIG derivato n. Z562C91D0C;

VISTO il Budget per il triennio 2020-2022 approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con deliberazione n. 19 del 24 ottobre 2019;

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

- 1) per le motivazioni in premessa esposte, di avvalersi della Convenzione CONSIP “Buoni Pasto 8”, stipulata per il Lotto 1 Lombardia con la ditta Day Ristoservice S.p.A. – a cui questo Ufficio d’ambito di Lodi ha già aderito con determinazione dirigenziale n. 27 del 28/02/2019 – per la fornitura di buoni pasto elettronici, avvalendosi della facoltà prevista dalla sopra richiamata Convenzione CONSIP che già prevede tale opzione, applicando sul valore nominale del buono pasto elettronico lo sconto del 15,69% (IVA esclusa);
- 2) di disporre l’acquisto di n. 600 buoni pasto elettronici con valore nominale di €. 7,00= (sconto applicato su singolo buono-pasto 15,69% - IVA esclusa) per il fabbisogno del periodo maggio 2020 – aprile 2021;



- 3) di dare atto che il costo complessivo della fornitura richiesta è pari a € 3.681,60 (IVA 4% compresa).

IL DIRETTORE
Roberto Midali

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)